



PIATTAFORMA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE MILITARE NON DIRIGENTE TRIENNIO 2022-2024

PROPOSTE NORMATIVE

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
MOBILITA'		
<p>INDENNITA' DI TRASFERIMENTO</p>	<p>LEGGE 29 marzo 2001, n. 86 Art. 1 <i>(Indennità di trasferimento)</i></p> <p>1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al <u>Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</u>, e, fatto salvo quanto previsto dall'<u>articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</u>, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</p>	<p>Modifica importo al comma 3 e Aggiungere Comma 4 all'Art. 1 LEGGE 29 marzo 2001, n. 86 Art. 1 <i>(Indennità di trasferimento)</i></p> <p>1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al <u>Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</u>, e, fatto salvo quanto previsto dall'<u>articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</u>, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
<p align="center">INDENNITA' DI TRASFERIMENTO</p>	<p>1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.</p> <p>2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.</p> <p>3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</u></p>	<p>di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</p> <p>1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.</p> <p>2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.</p> <p>3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 800€ mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi 48 mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</u></p> <p>4. Il personale di cui al comma 3 può mettere a rimborso per lo stesso importo massimo la rata di mutuo sostenuto per acquisto di abitazione principale entro 30 km dalla sede di destinazione.</p> <p>5. Il rimborso del mutuo può avere avvio nel corso dei primi due anni di trasferimento ed in tal caso sostituire la fattispecie di rimborso in continuità tra quanto definito nei commi 1, 3 e 4.</p>
<p align="center">INDENNITA' DI 1 SISTEMAZIONE</p>	<p align="center">DPR 13 giugno 2002, n. 163 ART 8 Comma 5</p> <p>5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento</p>	<p align="center">Modifica del Comma 5 dell'Art. 8 del D.P.R. n. 163 del 2002</p> <p>5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
	del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.	nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 2000 Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 1000 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
<p align="center">SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA E MENSA SERALE</p>		<p align="center">Art. XX</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al personale militare trasferito dalla propria sede di servizio e non assegnatario di alloggio ASI, AST né beneficiario della L.86 per rimborso di affitto, dovrà essere prevista nella nuova sede d'assegnazione, a cura dell'Amministrazione, <u>un'idonea sistemazione alloggiativa e la mensa serale nelle giornate feriali.</u> 2. L'alloggio deve essere corrispondente a standard per numero di occupanti e strutture di arredo, predeterminati da parte di una Commissione composta da rappresentanti dello Stato Maggiore e dalle organizzazioni sindacali riconosciute e rappresentative;
<p align="center">LAVORO AGILE</p>		<p align="center">Art. XX</p> <p>Per il personale militare è prevista la possibilità di usufruire del lavoro agile per mitigare gli effetti della mobilità sul territorio nazionale, fatti salvi gli impegni operativi, per un numero massimo di dieci giornate mensili e per lo svolgimento di corsi di aggiornamento organizzati distanti dalla sede di servizio.</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
GENITORIALITA' E FAMIGLIA		
TUTELA DELLA GENITORIALITA'	<p style="text-align: center;">D.P.R. 56 del 2022 Art. 21 <i>Tutela della genitorialità</i></p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;</p> <p>b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;</p> <p>c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;</p> <p>d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;</p> <p>e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;</p> <p>f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p> <p>g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più</p>	<p style="text-align: center;">Modifica del Comma d e g dell'Art. 21 del D.P.R. n. 56 del 2022 Art. 21 <i>Tutela della genitorialità</i></p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;</p> <p>b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;</p> <p>c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;</p> <p>d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo quattordicesimo anno di età del figlio convivente;</p> <p>e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;</p> <p>f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
<p>TUTELA DELLA GENITORIALITA'</p>	<p>vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;</p> <p>h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.</p> <p>2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.</p> <p>3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.</p> <p>4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.</p>	<p>g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo quattordicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;</p> <p>h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.</p> <p>2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.</p> <p>3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.</p> <p>4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.</p>
<p>BENEFICIARI LEGGE 104 – PROGRESSIONE DI CARRIERA</p>		<p>ART. XX</p> <p>Per i beneficiari della L. 104, ai sensi della modifica introdotta con D.Lgs. 105/2022, vengono garantiti incarichi equipollenti ad adeguata valenza operativa, per l'assolvimento degli obblighi giuridici necessari per la progressione di carriera;</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
<p>LICENZA SOLIDALE</p>	<p style="text-align: center;">D.P.R. 56 del 2022 Art. 19 <i>Licenza e riposo solidale</i></p> <p>1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) le quattro giornate di riposo di cui alla <u>legge 23 dicembre 1977, n. 937</u>.</p> <p>2. La cessione di cui al comma 1:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell'<u>articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255</u>.</p> <p>3. Il militare ricevente:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza</p>	<p style="text-align: center;">Modifica del Comma 1, Comma 2 b), Comma 3 b) e Comma 3 c) dell'Art. 19 del D.P.R. n. 56 del 2022</p> <p style="text-align: center;">D.P.R. 56 del 2022 Art. 19 <i>Licenza e riposo solidale</i></p> <p>1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori, coniuge e conviventi che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) le quattro giornate di riposo di cui alla <u>legge 23 dicembre 1977, n. 937</u>.</p> <p>2. La cessione di cui al comma 1:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere dei Sindacati rappresentativi</p> <p>3. Il militare ricevente:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
<p style="text-align: center;">LICENZA SOLIDALE</p>	<p>ordinaria e di riposo di cui alla <u>legge 23 dicembre 1977, n. 937</u>, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.</p> <p>4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'<u>articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40</u>, per la fruizione della licenza ceduta e dall'<u>articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937</u>, per il riposo ceduto.</p> <p>5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.</p>	<p>b) può chiedere massimo trenta sessanta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;</p> <p>c) può avvalersi dei giorni ricevuti pur non avendo fruito completamente solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla <u>legge 23 dicembre 1977, n. 937</u>, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.</p> <p>4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'<u>articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40</u>, per la fruizione della licenza ceduta e dall'<u>articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937</u>, per il riposo ceduto.</p> <p>5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.</p>
<p style="text-align: center;">ISCRIZIONE SCUOLE MATERNA E DELL'OBBLIGO</p>		<p style="text-align: center;">Art. XX</p> <p>Ai figli minori, di uno o entrambi i genitori militari, che per esigenze di servizio viene trasferito in una nuova Sede di servizio, deve essere garantita l'iscrizione presso l'Istituto scolastico più vicino al luogo di lavoro ovvero domicilio/residenza, in deroga ai termini temporali fissati annualmente dal competente ministero.</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
CHIUSURA UFFICI PUBBLICI IN CASO DI CALAMITA' NAZIONALE		<p style="text-align: center;">ART. XX</p> <p>Nel caso in cui, per calamità naturali sia prevista la chiusura di scuole pubbliche, i militari, genitori di figli minori, frequentatori delle scuole dell'obbligo, possono richiedere licenza straordinaria od essere avviati in lavoro agile</p>
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE TRA MILITARI E DIPENDENTI CIVILI DELLA P.A.		<p style="text-align: center;">ART. XX</p> <p>Nel caso in cui per vincoli dettati dall'assunzione presso la P.A. del coniuge o convivente di fatto di un militare, la distanza dalla famiglia, perduri oltre i 18 mesi le Amministrazioni competenti devono garantire il ricongiungimento entro i 3 mesi successivi.</p>
ASPETTI DI SERVIZIO (ORARIO DI LAVORO E LICENZE)		
ORARIO SETTIMANALE		<p style="text-align: center;">ART. XX</p> <p>Le 36 ore settimanali sono distribuite su 5 giornate lavorative.</p>
ORARIO EXTRA LAVORATIVO PER FREQUENTATORI CORSI		<p style="text-align: center;">ART. XX</p> <p>Al personale, frequentatore di corsi, sono applicate le norme relative all'orario di lavoro, compreso il computo delle ore svolte oltre l'orario stesso.</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
<p align="center">FRUIZIONE DELLA MENSA DIURNA E SERALE</p>		<p align="center">ART. XX</p> <p>La mensa di servizio, diurna e serale, compete al personale militare presente per lavoro/servizi/ guardie nell'orario di apertura mensa.</p>
<p align="center">LICENZA ORDINARIA PER CHI ESEGUE TEMPORANEO IMBARCO</p>		<p align="center">ART. XX</p> <p>La licenza ordinaria spettante, conseguente al periodo di temporaneo imbarco, deve essere computata conteggiando proporzionalmente il periodo svolto a bordo dell'Unità Navale e fruita, rimanendo nella medesima posizione.</p>
<p align="center">LICENZA PER PROCREAZIONE ASSISTITA</p>		<p align="center">ART. XX</p> <p>Al personale militare femminile impegnato a seguire un percorso di "procreazione assistita", i relativi giorni di ricovero/convalescenza, stabiliti dal medico curante, non sono computabili nel limite della licenza straordinaria, a similitudine della terapia salvavita. Al militare che assiste il coniuge/convivente, ancorché non militare, interessato in un percorso di procreazione assistita, compete la licenza speciale per "assistenza coniuge per procreazione assistita", nel limite di 15 giorni annui.</p>
FESI		
<p align="center">FESI</p>	<p align="center">Art. 5 del DPR 171/2007</p>	<p align="center">ART. XX</p> <p>L'applicazione del FESI avviene mediante contrattazione di secondo livello tra le APCSM riconosciute rappresentative e la Forza Armata di riferimento, alla presenza della Funzione Pubblica.</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
ASPETTI AMMINISTRATIVI		
CONGUAGLI FISCALI		<p style="text-align: center;">ART. XX</p> <p>Gli eventuali <u>conguagli fiscali annuali</u> sono addebitati mensilmente, fino a copertura del dovuto, nella misura massima di un terzo delle competenze nette.</p>
LAVORO STRAORDINARIO		<p style="text-align: center;">ART. XX</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ad inizio E.F., sono determinate le assegnazioni dello straordinario dedicate esclusivamente ai Ruoli dirigenti e non dirigenti 2. Le ore di straordinario maturate e non corrisposte, <u>se non recuperate a richiesta dell'interessato</u>, permangono a credito del personale fino al loro pagamento, anche negli E.F. successivi a quello di maturazione
INDENNITA' IMBARCO		ART.XX

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
		Al <u>personale militare in servizio su Unità mercantili</u> ovvero su Unità militari straniere in allestimento, viene riconosciuta la posizione di imbarco
CORSI		ART. XX Per lo svolgimento di <u>corsi sul territorio nazionali</u> , è escluso il ricorso agli alloggi ubicati a bordo delle UU.NN. ovvero la permanenza in temporaneo imbarco
ALLOGGI DI SERVIZIO IN MSM	<p style="text-align: center;">D.P.R. 52 del 2009 Art. 11 Comma 17 <i>Trattamento di missione</i></p> <p>17. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.</p>	<p style="text-align: center;">Modifica Comma 17 dell'art.11 del D.P.R. del 2009 <i>Trattamento di missione</i></p> <p>17. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, questi debbono essere di standard alberghieri minimi paragonabili ad un "tre stelle", rispondente ai normali standard alloggiativi, per</p>

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
		tutti i ruoli, con distanza inferiore ai 3 Km dal sedime di effettivo svolgimento della missione. Il servizio mensa meridiano, dovrà essere assicurato nello stesso sedime di svolgimento della missione, mentre quello serale nello stesso luogo del pernottamento;
MISSIONE		ART. XX La missione ha inizio dal momento in cui è autorizzata dall'Amministrazione, anche quando è ultimo giorno di licenza
ALLOGGI DI SERVIZIO		
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO		ART. XX <u>Assegnazioni alloggi che necessitano di interventi per cambio utenze.</u> Il personale designato, quale assegnatario di un alloggio, che necessita di lavori di ordinaria manutenzione e cambio utenza, può eseguire gli interventi previsti anticipandone le spese, nel limite massimo della somma di tanti canoni, in quota difesa mensile, tanti quanti sono i mesi di assegnazione. La restituzione degli importi anticipati dall'assegnatario, avverrà con azzeramento del canone mensile quota difesa, fino al raggiungimento delle spese anticipate, comprovate dalla presentazione di documentazione (fatture dei lavori e attestazioni di certificazione di sicurezza)
CONCERTAZIONE REGOLAMENTI ALLOGGI		ART. XX

ARGOMENTO	ARTICOLO VIGENTE	NUOVO ARTICOLATO
		<ol style="list-style-type: none"> 1. L'alloggio ASC deve <u>corrispondere a standard</u> per numero di occupanti e strutture di arredo, determinati da parte di una Commissione composta da rappresentanti degli Stati Maggiori e delle organizzazioni sindacali riconosciute e rappresentative; 2. Le <u>modifiche ai regolamenti</u> relativi all'assegnazione e la gestione del patrimonio alloggiativo delle Forze Armate, compreso il Corpo della Capitaneria di Porto, nonché i cambi di destinazione, sono concertate con le associazioni sindacali rappresentative.